

CAPITOLO V.

Della natura delle Ricette in particolare.

Non essendomi in questa Appendice proposto di dare un completo Trattato sulla maniera di ben ricettare, ma solamente di esporre in succinto i principali fondamenti di questa dottrina, così io, riguardo specialmente alla composizione delle varie specie di Formole, non entrerò in lunghi, e minuti dettagli, ma presentandone solamente alcuni cenni, io rimetto quelli, i quali si volessero internar maggiormente in quest' argomento, alle Opere, che su questo proposito hanno pubblicate Ganbio, Nicolai, Etmullero, e molti altri celebri Scrittori. Per dar però qualche conveniente saggio su quest'articolo, ho creduto a proposito d'estendermi un po' sopra qualche forma di rimedio, come per esempio sopra le polveri interne, e sopra le pillole.

1. Le sostanze, le quali sono atte a somministrare le polveri interne, sono principalmente le materie solide, secche, e fragili. Le materie molli o liquide, sebbene non sono polverizzabili, possono però congiungersi con delle sostanze polverizzabili, e formar quindi una parte di tali polveri; in tal caso la loro quantità non deve essere tanta, onde ciò che ne risulta non sia di quella siccità, atta a somministrare la forma polverosa ricercata. Le gomme, e le sostanze pingui, oleose, deliquescenti non sono per se sole atte a somministrare delle polveri. Aggiungendo alle mucillaggini, provenienti dalla soluzione delle gomme nell'acqua, la conveniente quantità di secca, e friabile materia, si possono anche le gomme ridurre a formare parte di una polvere. Il cattivo sapore delle polveri si può correggere con dello zucchero. Alcune gocce di qualche

Gg 3 olio

olio essenziale ne correggeranno l'ingrato odore, quando però quest'olio non sia di tal natura, nè in tanta copia, onde variare l'effetto contemplato nella prescrizione di quella polvere. Qualche sostanza aromatica, o qualche *eleosaccaro*, colle restrizioni testè accennate, potranno correggere alle volte nello stesso tempo ed il cattivo odore, ed il cattivo sapor del rimedio. Nella sottoscrizione si ordina la preparazione della polvere, la sua divisione, ed alcune volte anche il recipiente, in cui lo Speciale la deve apprestare. La preparazione della polvere riguarda il vario grado di polverizzazione delle sostanze prescritte, i mezzi, che si devono perciò adoperare, il mescolgio più o meno esatto delle medesime polveri. Riguardo alla divisione, questa consiste in ordinate in quante parti la polvere deve esser divisa: e riguardo al recipiente alcune volte esso pure viene prescritto dal Medico, onde si scrive D. in vitro, in charta; ed oltracciò qualche volta volendo, che l'ammalato prenda la polvere dentro l'ostia, si ordina allo Speciale di portargliene il numero sufficiente, fogginando *cum nebula*, o *cum nebulis*; per esempio:

Rx. Radicis Gentianæ ʒ ij

f. pulvis divide in ij partes æquales

D. in charta cum nebulis N.º ij.

2. Riguardo alle pillole si distinguono due parti nella materia, che s'impiega per la loro composizione: una di queste si chiama il *comprendibile*, e l'altra il *comprensore*. La prima di queste parti contiene tutta, od almeno la principale porzione medicamentosa del prescritto rimedio: e la seconda corrisponde a ciò, che abbiamo detto chiamarsi generalmente il costituente della Formola; cioè quell'è la parte, che serve a dare al rimedio la consistenza conveniente per una massa pillolare. Il *comprensore* per tanto sa-

rà differente secondo la diversa natura, e consistenza del *comprensibile*: ma esso o non deve avere alcuna efficacia; o se ne ha, questa deve essere poco considerabile; o se essa è di qualche momento, ella o deve favorire l'effetto contemplato del rimedio, od almeno non disturbarlo sensibilmente. Quando l'efficacia del *comprensore* o sia nulla, o non sia considerabile, in tal caso si può lasciare all'arbitrio dello Speziale d'impiegare quella quantità, ch'egli troverà essere opportuna per avere una massa della bramata consistenza; ma non si dovrà ciò fare quando quest'efficacia possa essere di qualche momento. Il *comprensibile* poi o sarà liquido, come per esempio la trementina, un qualche balsamo, o un qualche olio essenziale: o sarà solido, ed in tal caso la sua consistenza o sarà minore, o sarà uguale, o sarà maggiore della consistenza propria delle masse pillolari. Quando il *comprensibile* sia o liquido, o d'una consistenza solida, ma però minore di quella propria delle pillole, allora converrà impiegare per *comprensore* delle materie secche, cioè l'amido, la radice di regolizia polverizzata, lo zucchero, e simili. Quando il *comprensibile* abbia la consistenza conveniente alle pillole, come per esempio quando s'impiegano degli estratti officinali a cui il tempo abbia impartita la consistenza pillolare, ovvero quando si impiegano delle masse pillolari officinali, cioè esistenti già preparate nelle Spezierie, allora non si avrà bisogno di *comprensore*. Ma se queste masse pillolari officinali, o questi estratti si sieno per il tempo disseccati più del dovere, si dovrà aggiungerli la conveniente quantità di qualche liquido opportuno; e se questi estratti sieno stati prodotti per l'infusione di qualche materia in qualche mestruo, e per la susseguente

evaporazione del liquore quindi risultante dopo la feltrazione, allora il liquido da aggiungersi per molliccare il dato estratto dovrà essere la stessa specie del liquore impiegato a titolo di mestruo nel prepararlo. Negli altri casi, in cui il *comprensibile* ha una consistenza maggiore della pillolare, converrà impiegare a titolo di *comprensore* od un solido più molle, per esempio un rob, un lattovaro, un estratto, una conserva ec.; od un liquido, per esempio il mele; un qualche sciroppo, una mucillaggine, ec.; cercando sempre, che un tal *comprensore* sia il più adattato ed alla forma richiesta, ed al contemplato effetto del rimedio. Le pillole poi devono essere d'un picciolo volume, e perciò il peso d'ognuna si limiterà fra un grano, ed i dieci. Nella sottoscrizione, o si prescrive il numero delle pillole, che da tal massa si deve formare, o si ordina il peso, che ognuna di queste pillole deve avere. Così

R. Rhabarbari pulverizati ℥ j

Syrupi de Cichoreo q. s.

f. pillulæ N.º xij

sarà un esempio della prima specie.

R. Terebinthinæ vulgaris ℥ j

Rhabarbari pulverizati ℥ ss.

Glycyrrhizæ pulverizatae q. s.

m. f. pillulæ singulæ gr. jv.

ovvero

m. f. pillulæ ex quovis scrupulo N.º v.

sarà un esempio della seconda specie.

Nella sottoscrizione si ordina molte volte la materia, con cui le pillole devono essere avvolte, perchè riescano o più grate, o più comode, come per esempio le foglie d'argento, la polvere di radice di regolizia ec. Molte altre volte però si lascia questa parte all'arbitrio dello Speciale.

3. Ciò

3. Ciò, che abbiamo detto riguardo alle pillole, si può applicare ai boli, attesoche queste due maniere di rimedj non differiscono, se non per la consistenza, ed il volume.

4. Un'altra forma di rimedio è la pozione. Questa può essere di varie specie, ma meritano particolare attenzione l'infusione, la decozione, l'emulsione, e la mistura. Nella materia, che s'impiega per le infusioni, si distinguono tre parti, 1.^o la *materia infusa*, che è la parte dove risiede o tutta, o quasi tutta l'azione medicamentosa contemplata, e la quale potrà essere una qualunque solida sostanza: 2.^o il *mestruo*, il quale sarà un liquido diverso secondo la circostanza, cioè od acquoso, come per esempio l'acqua, il latte, il siero, qualche decozione acquosa; o vinoso, come il vino, la birra, il mosto; o spiritoso, come lo spirito di vino, l'acquavite ec.; ma dovrà avere le due seguenti condizioni, cioè esser atto ad impregnarsi dentro un certo tempo, e ad un certo grado di calore delle parti medicamentose contemplate nella sostanza infusa, e di non alterare l'effetto, che in tale prescrizione ci proponiamo, ma piuttosto di favorirlo; 3.^o l'*accessorio*, il quale è di due specie; il primo di questi favorisce l'estrazione della parte medicamentosa, e perciò deve esser impiegato nel processo dell'operazione; il secondo è una materia, che si aggiunge all'infusione dopo averla già preparata, a fine o di renderla più grata, o di correggerne qualche qualità nociva, o di accrescerne l'efficacia. Un simile discorso si può istituire riguardo alle decozioni. Anche l'emulsioni sono spesso dotate d'un accessorio, il quale è pure di due specie: 1.^o entra nel processo per favorire la distribuzione, e sospensione della parte emulsiva nel liquore acquoso destinato ad accoglierla, ed a tal proposito si usano

ora

ora una mucillaggine, ora lo zucchero, ora il tuorlo d'uovo, ec. 2.^o non entra nel processo, ma si aggiunge all'emulsione già preparata, come un correttivo, od un ausiliario. La mistura è un liquore risultante dalla mescolanza di una sostanza o liquida, o solida dentro un qualche opportuno liquore. La materia, che si deve mescolare, è quella, che costituisce la porzione medicamentosa contemplata. Questa alle volte può essere una polvere, che non si scioglie nel liquore adoperato come costituente, ma vi resta diffusa, e sospesa almeno per qualche tempo, ed è perciò alcune volte necessario di scuotere il liquore al momento di prenderlo. Altre volte però la materia predetta è perfettamente solubile nel liquore costituente, come per esempio la massima parte de' sali nell'acqua. Quindi le sostanze, che non sono solubili nel liquore costituente, o non vi possono restare sospese nella maniera poc' anzi indicata, non sono atte a somministrare delle misture. Così per esempio le resine, lo spermaceti, ec. potranno per mezzo dell'acqua, ma in tal caso presenteranno dell'emulsioni piuttostochè delle misture. Queste cose si devono avvertire nella sottoscrizione, onde non lasciare luogo a qualche riflessibile inconveniente nella preparazione del rimedio. Quando la porzione dovrà essere presa tutta in una volta, si cercherà, che non ecceda le oncie sei di peso. Si dovrà parimente avvertire di non mescolare insieme delle cose tali, onde produrre delle decomposizioni, o novelle composizioni non contemplate nella proposta prescrizione.